

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perizia e rappresentazione in bilancio del conferimento d'azienda

di Fabio Landuzzi

Nel trattare del **conferimento in natura** alle società il legislatore si è preoccupato solo di porre nell'ordinamento alcuni **presidi a tutela dei terzi** riguardo alla **effettiva consistenza del capitale sociale**; tutta la regolamentazione civilistica dell'apporto in natura nelle società è infatti volta a stabilire dei **limiti massimi all'iscrizione dei beni conferiti**, mentre non si intravedono impedimenti al fatto che il valore economico reale del bene apportato possa essere maggiore di quanto iscritto in contabilità e riflesso nell'aumento del **capitale sociale** e nel **sovraprezzo** della conferitaria.

In questo contesto è allora legittimo interrogarsi su quale sia il **rappporto** che intercorre fra il **valore emergente dalla relazione di stima** dell'esperto indipendente ed il **comportamento contabile** in sede di rilevazione dell'operazione nelle scritture della conferitaria. Ossia, il **valore di perizia** è da assumersi anche ai fini contabili come un **riferimento puntuale** dei dati da iscrivere in contabilità presso la conferitaria, oppure solo un **limite massimo**? Ed in questo secondo caso, allora, quale deve essere il **valore a cui il bene conferito** viene **iscritto nella contabilità** della società aente causa?

La **risposta** alla prima domanda è che, come abbiamo visto, la **norma non impone valori puntuali** vincolanti, bensì **solo limiti** e intervalli di valore. Fatta questa precisazione, allora, si apre il secondo interrogativo ossia la necessità di individuare **idonei criteri** con cui la società conferitaria potrà procedere alla iscrizione nel proprio bilancio d'esercizio del compendio aziendale conferitole.

A questo proposito, un **primo criterio** è certamente quello di fare riferimento al **valore dell'azienda** così come **riportato nell'atto costitutivo** della società, o nella delibera di aumento del capitale sociale. Si tratta di quel valore che **le parti** (conferente e soci della conferitaria) avranno **concordato su base negoziale** allo scopo di stabilire i **rispettivi concambi**. Un valore che è perciò rappresentato dal **capitale sociale e dall'eventuale sovrapprezzo**, salvo ovviamente eventuali revisioni al ribasso che fossero effettuate in seguito nelle società per azioni da parte degli amministratori *ex articolo 2343, comma 3, cod. civ.*

Un **secondo criterio** proposto dalla dottrina, e che si vede abbastanza diffusamente nella prassi, è quello di assumere il **valore di perizia**, ossia il valore puntuale (se esplicitato) determinato dal perito *ex articolo 2343 cod. civ.*, anche in questo caso salvo revisioni al ribasso effettuate dagli amministratori nelle società per azioni.

Normalmente, questo metodo ha l'effetto di portare ad una **rivalutazione del compendio**

aziendale apportato che consente di fare emergere l'effettivo valore dei beni apportati, eliminando riserve occulte.

Un **terzo criterio** viene poi indicato nei casi in cui l'operazione di conferimento non avviene in un'ottica traslativa, ovvero con un fine di realizzo dell'azienda oggetto di apporto, bensì nell'ottica di un **"conferimento-trasformazione"**. In questi casi, sarebbe preferibile utilizzare in luogo dei valori di perizia i semplici **"valori contabili"** iscritti nella società conferente, senza quindi fare emergere alcuna plusvalenza latente; ciò in quanto l'operazione non si sostanzierebbe in un vero e proprio atto di scambio con economie esterne, bensì in una mera operazione di **riassetto organizzativo**.

Ricordiamo che **Assonime**, nel suo documento della rubrica **Casi, n. 4/2014**, ha espresso **la preferenza per il primo criterio**, ovvero per quello orientato ad esplicitare nel bilancio della conferitaria il valore economico del compendio aziendale apportato nella stessa misura in cui lo stesso è stato **determinato su base negoziale da parte dei soci**. D'altronde, il criterio ispirato al valore di perizia, qualora tale valore fosse maggiore di quello convenuto fra le parti, realizzerebbe una **vera e propria rivalutazione economica** del compendio aziendale **senza** che ad essa corrisponda in concreto **alcun costo sostenuto**. Inoltre, come detto, il valore di perizia non rappresenta un dato puntuale, bensì solo un limite massimo posto a presidio dell'integrità del capitale ed a tutela dei terzi.

OneDay Master

METODI E CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE D'AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)